



COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DI DATA 31.07.2012

Sommario

TITOLO I	4
GENERALITA'	4
ART. 1 - Ente gestore del servizio	4
ART. 2 - Modalità della fornitura.....	4
ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua.....	4
ART. 4 - Divieto di rivendita	4
ART. 5 - Impianti per uso pubblico.....	4
ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico.....	4
ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico	4
TITOLO II.....	4
NORME TECNICHE.....	4
CAPITOLO I.....	4
DEFINIZIONE IMPIANTI.....	4
ART. 8 - Definizione impianti.....	4
CAPITOLO II.....	5
NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI	5
ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno	5
ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente.....	5
ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno	5
ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno	6
CAPITOLO III	6
APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI.....	6
ART. 13 - Misura dell'acqua.....	6
ART. 14 - Pagamenti	6
ART. 15 - Apparecchi di misura	6
ART. 16 - Posizione e custodia dei contatori	6
ART. 17 - Guasti ai contatori ed accessori.....	7
ART. 18 - Verbali di posa o riapertura del contatore	7
ART. 19 - Rimozione e sostituzione del contatore.....	7
ART. 20 - Lettura del contatore.....	7
ART. 21 - Funzionamento difettoso del contatore	8
ART. 22 - Verifica dei contatori.....	8
CAPITOLO IV	8
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	8
ART. 23 - Prescrizioni e collaudi	8
ART. 24 - Installazioni delle condutture	8
ART. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	9
ART. 26 - Prese di terra.....	9
ART. 27 - Impianti di sollevamento.....	9
ART. 28 - Serbatoi	9
ART. 29 - Modifiche	9
ART. 30 - Perdite, danni e responsabilità.....	9
ART. 31 - Vigilanza	9
TITOLO III.....	10
NORME PER LE FORNITURE.....	10
ART. 32 - Modalità per ottenere l'allacciamento.....	10
ART. 33 - Forniture su strade canalizzate	10
ART. 34 - Forniture su strade non canalizzate	10
ART. 35- Diritto di rifiuto, revoca e limitazioni della fornitura.....	10
ART. 36 - Destinatario della fornitura.....	10
ART. 37 - Modalità per ottenere la fornitura.....	11
ART. 38 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.....	11

ART. 39 - Durata dei contratti di fornitura.....	11
ART. 40 - Disdetta	11
ART. 41 - Subentro	11
ART. 42 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa	11
ART. 43 – Proprietà della Condotta	12
Art. 44 - Manutenzione delle condotte e delle opere di presa	12
ART. 45 - Anticipo di garanzia	12
ART. 46 - Tariffe.....	12
ART. 47 - Categorie di fornitura ad uso privato.....	13
ART. 48 – Bocche antincendio private	13
ART. 49 – Forniture straordinarie da bocche antincendio private	13
ART. 50 – Forniture particolari.....	13
ART. 51 - Variazione delle tariffe e del Regolamento.....	14
ART. 52 - Fatturazione e pagamento.....	14
ART. 53 - Consumi abusivi.....	14
ART. 54 - Regolarità delle forniture	14
ART. 55 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture.....	14
ART. 56 - Fallimento	14
ART. 57 - Risoluzione di diritto della fornitura	15
TITOLO IV	15
DISPOSIZIONI VARIE.....	15
ART. 58 - Infrazioni	15
ART. 59 - Identificazione del personale.....	15
ART. 60 - Applicabilità del diritto comunale.....	15
ART. 61 - Obbligatorietà.....	15
ART. 62 - Contestazioni giudiziarie.....	15
ART. 63 – Applicazione delle tariffe giudiziarie	15
ART. 64 - Abrogazioni.....	15
ART. 65 - Norma transitoria	15
ALLEGATO A.....	16
ALLEGATO B	18

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Isera è gestito in economia dal Comune medesimo.

ART. 2 - Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La concessione della fornitura è subordinata al rispetto di criteri di priorità nella distribuzione che saranno fissati dalla Giunta comunale.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- Le fontane pubbliche;
- Le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico o di uso pubblico;
- Gli impianti di irrigazione pubblici.

ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune e con oneri a carico del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi. . L'acqua, di norma, viene misurata con contatore.

ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo d'efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II NORME TECNICHE CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

Tubazione stradale: s'intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza. Esso viene eseguito a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Impianto esterno: si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale principale (questa esclusa) fino al gruppo di misura di Utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza. Esso viene eseguito dal Comune, che può attuare tutte le modificazioni ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità di servizio. L'esecuzione dell'impianto interno alla proprietà privata previa autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante (implicita nel momento in cui si eseguono le lavorazioni) è eseguita dal Comune salvo l'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini che dovranno essere eseguiti dal privato.

La proprietà e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fino al contatore spetta al Comune, salvo scavi e ripristini su suolo privato. Il gruppo di misura di Utenza è di proprietà del Comune.

Impianto interno: si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dell'Utente. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura del Comune che ha facoltà di provvedere con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio.

Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune riscontrasse la necessità di rifacimento completo, l'Utente dovrà provvedere nei tempi e nei modi impartiti dal Comune alla preparazione degli scavi e delle opere murarie necessarie.

Le riparazioni e i ripristini alle opere murarie e alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eventualmente eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario o per esso dell'Utente.

ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art. 40 ed eventualmente rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro tempore in vigore.

ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'Utente né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile manomettere manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Se necessario, il Comune provvederà alla modifica dell'impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, previa accettazione del preventivo di spesa.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese

relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi in misura.

La mancata osservanza delle prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione/riduzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata.

L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso all'Utente quando l'uno o l'altro abbiano mancato di riparare i danni comunque provocati o verificatisi e rilevabili con la normale diligenza.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore che verrà di norma installato per ogni utenza. Sono ammesse forniture forfait, senza apparecchio di misura, per le bocche antincendio.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dalla Giunta Comunale, per la lettura o la manutenzione del contatore.

ART. 14 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini indicati in bolletta.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per il ritardato pagamento stabiliti dalla Giunta Comunale. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 15 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

ART. 15 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura e alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, il Comune si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

Le quote annue della tariffa per la manutenzione e lettura degli apparecchi di misura sono fissate dall'organo competente (allegato B).

ART. 16 - Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria possono essere localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire prevalentemente a tale uso o in altra posizione idonea stabilita dal Comune, anche all'interno del fabbricato, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli agenti del Comune.

Nel caso di misuratore unico per più appartamenti, abitazioni, o altre utilizzazioni (condomini, alberghi, comproprietà, multiproprietà, e simili) sarà cura degli utenti comunicare al Comune l'intestatario unico dell'utenza. L'intestatario unico della utenza dovrà comunicare il numero delle unità residenziali, commerciali,

ecc. sottostanti il misuratore. Si precisa che per le nuove costruzioni, salvo casi particolari, non sarà concessa l'installazione di un solo contatore a servizio di più utenze.

A monte ed eventualmente anche a valle dell'apparecchio di misura viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto.

Nel caso in cui l'Utente intenda modificare la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo alla sospensione/riduzione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 17 - Guasti ai contatori ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 18 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente e dall'addetto comunale; sul modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal misuratore stesso, nonché l'uso finale ai sensi dell'art.47 e gli apparecchi collegati.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Per la posa degli apparecchi di misura, eseguita dal Comune, l'Utente deve corrispondere un contributo forfetario come quantificato in allegato A).

ART. 19 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 20 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dal Comune, l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune.

Qualora per causa dell'utente non sia possibile eseguire due successive letture del contatore, può essere disposta la chiusura dell'utenza o la riduzione del flusso previo avviso con raccomandata A.R., la quale potrà essere riaperta/ripristinata alla sua normale funzionalità soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 21 - Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, prelieve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 22 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio e in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica.

CAPITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 23 - Prescrizioni e collaudi

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008 e che assumono le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali il DM n. 37 del 22/01/2008 e sue future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 24 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

ART. 26 - Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 27 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 28 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 29 - Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere/ridurre l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 30 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 31 - Vigilanza

Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà previo avviso dell'utente.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi

misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere/ridurre immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere/ridurre la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

ART. 32 - Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile o immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di Utenza - il Proprietario, o l'interessato deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dallo stesso. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, provvederà ad effettuare l'allaccio secondo quanto previsto dall'art. 9.

Il richiedente l'allacciamento dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto esterno.

ART. 33 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade o piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e promiscuo di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 47.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui ai punti d)-e)-f)- g) dell'art. 47.

ART. 34 - Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alla estensione e potenziamento della rete, previa accettazione del preventivo redatto sulla base dei prezzi in vigore all'atto della richiesta, e inoltre il contributo di allacciamento di cui all'allegato A.

ART. 35- Diritto di rifiuto, revoca e limitazioni della fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre opportune limitazioni ai consumi e agli usi.

ART. 36 - Destinatario della fornitura

La fornitura è effettuata, previo rilascio di concessione per la fornitura, a chi occupa l'immobile entro il quale l'acqua potabile deve venire utilizzata a prescindere dal titolo che determina l'occupazione purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.

La fornitura può peraltro essere revocata o sospesa in qualsiasi momento da parte del Comune, senza l'obbligo di preventiva disdetta, nel caso venisse accertata l'abusiva o illegittima occupazione dell'immobile.

ART. 37 - Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile; quella dell'affittuario da nulla osta con firma autenticata del proprietario dell'immobile stesso.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione di condominio, il Comune può ugualmente concedere una sola derivazione, sempreché i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

L'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 38 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi dei corrispettivi di costo e degli anticipi stabiliti.

La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti della parti. L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura del contatore.

ART. 39 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 40.

ART. 40 - Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune - servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli sportelli dello stesso - per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore: dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e delle quote fisse della tariffa fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazioni di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 41 - Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione.

ART. 42 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.

In casi particolari il Comune ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa (impianto esterno).

Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino all'apparecchio di misura.

Spetta inoltre al Comune eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione dell'impianto esterno così come stabilito dall'art. 9.

Spetta invece all'utente richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Comune addetti al lavoro, provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei reinterri necessari per la costruzione degli impianti di derivazione, attuati su proprietà privata.

ART. 43 – Proprietà della Condotta

Le condotte stradali, anche se costruite a spese e con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune fino all'apparecchio di misura compreso. Restano invece di proprietà privata, col carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità, le tubazioni dell'impianto interno poste

tra l'apparecchio di misura e gli apparecchi di utilizzazione. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, senza che ciò dia luogo ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del proprietario interessato, salvo il ripristino delle condizioni della proprietà stessa a carico del nuovo richiedente.

Art. 44 - Manutenzione delle condotte e delle opere di presa

Non è consentito agli utenti o ad altri, sotto pena del pagamento dei danni, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge. Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie su proprietà restano a carico dell'utente o del proprietario e vengono eseguite sentite le indicazioni del Comune. Per la riparazione di guasti sulle derivazioni, provocati dagli utenti o da terzi il Comune si riserva il diritto di risarcimento dei danni. A chiunque estraneo al Comune è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare ecc, le derivazioni di presa o di parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

Il Comune garantisce la manutenzione della rete idrica con personale proprio e la verifica alle aree di presa avverrà periodicamente mentre il servizio di pulizia ai serbatoi verrà effettuato annualmente in collaborazione con il locale corpo dei Vigili del Fuoco.

ART. 45 - Anticipo di garanzia

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura o successivamente, il Comune può chiedere, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo da quantificare in base all'utenze.

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio di altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla Legge.

L'eventuale anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse. Qualora, nel corso della fornitura, l'anticipo dovesse risultare inadeguato, il Comune potrà chiedere l'adeguamento dell'anticipo come fissato al paragrafo 1.

ART. 46 - Tariffe

La determinazione delle tariffe spetta all'organo comunale competente, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Fino a nuova determinazione sono in vigore le tariffe attualmente vigenti, approvate con deliberazione di giunta comunale (allegato A).

La Giunta comunale stabilirà le tariffe in base alla vigente normativa provinciale e nazionale.

ART. 47 - Categorie di fornitura ad uso privato

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Uso produttivo: si considera destinata ad uso produttivo l'acqua utilizzata sia per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici che per attività non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
- c) Usi pubblici: si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata dal Comune di Isera per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici e per attività non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo; inoltre l'uso temporaneo di acqua utilizzato da associazioni non aventi scopo di lucro in occasione di manifestazioni temporanee;
- d) Uso antincendio: si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.
- e) Uso allevamento animali: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali.
- f) Uso orti e cantieri: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di orti e/o giardini e i cantieri edili per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo (non entrano in fognatura);
- g) Uso acqua non potabile: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di orti e/o giardini per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo (non entrano in fognatura).

Le tariffe vigenti sono riportate nell'allegato B.

ART. 48 – Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso di inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Ente gestore uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo stabilito dall'Organo comunale competente.

ART. 49 – Forniture straordinarie da bocche antincendio private

Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

ART. 50 – Forniture particolari

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all'Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 46, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e dell'eventuale somma a titolo di anticipo sui consumi.

ART. 51 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera all'albo pretorio.

ART. 52 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanza va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1., il Comune ha diritto ad esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi legali per ritardato pagamento nonché una penalità contrattuale e gli interessi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di procedere alla sospensione della fornitura dell'acqua per uso non domestico e alla riduzione della fornitura idrica nel caso di uso domestico, con addebito delle eventuali conseguenti spese.

ART. 53 - Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 54 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 55 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare. Il Comune può revocare in qualsiasi momento qualsiasi fornitura a stabili sprovvisti di certificato di agibilità/abitabilità.

ART. 56 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 57 - Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 58 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

ART. 59 - Identificazione del personale

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 60 - Applicabilità del diritto comunale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti. Eventuali nuovi aggiornamenti della normativa provinciale e nazionale relativi al servizio idrico, diverranno automaticamente parte integrante del presente regolamento.

ART. 61 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 62 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Rovereto.

ART. 63 – Applicazione delle tariffe giudiziarie

Le tariffe di fornitura stabilite dalla Giunta Comunale per i diversi tipi di fornitura e quant'altro dovuto al comune si applicano in ugual misura all'utenza, prescindendo dalla spettanza della proprietà delle derivazioni di allacciamento.

ART. 64 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ART. 65 - Norma transitoria

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline intorno alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie.

Le utenze che sono in contrasto con le norme del presente regolamento dovranno adeguarsi allo stesso entro i termini stabiliti dalle Leggi in vigore e comunque entro anni uno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Se il contrasto riguarda l'uso dell'acqua potabile, la regolarizzazione dovrà avvenire entro mesi tre.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI (iva esclusa) DOVUTI AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENDIMENTO RETE, ALLACCIAMENTO, SUBENTRI DI UTENZA, SOSPENSIONI E MOROSITA'

1. Contributo estendimento rete

I contributi di estendimento e/o potenziamento della rete, ove non siano stati compresi negli oneri di urbanizzazione primaria, saranno di norma determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune, valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali, e conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessarie a soddisfare la richiesta e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

Nei casi in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade già canalizzate, il contributo verrà conteggiato nella misura di euro 0,39/mc di edificio quale risultante della concessione edilizia.

Tale contributo forfettario sarà rivalutato all'inizio di ciascun anno in base ai coefficienti medi di valutazione inseriti nell'elenco provinciale dei prezzi.

2. Derivazioni di presa

I contributi relativi alla spesa per la costruzione delle derivazioni di presa fino al contatore e relativi a utenze domestiche saranno conteggiati secondo i seguenti criteri:

- a) su strada pavimentata nella misura di euro 331,11 per ogni contatore e fino a un impiego, per contatore, di ml 1 di tubazione, e un ulteriore contributo di euro 110,37 per ogni m di tubazione eccedente i ml 1;
- b) Su strada non pavimentata nella misura di euro 331,11 per ogni contatore e fino a un impiego, per contatore, di ml. 1 di tubazione e un ulteriore contributo di euro 99,33 per ogni m di tubazione eccedente i ml 1.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro della strada. Le opere murarie di scavo e ripristini restano a carico del Comune per la parte insistente su terreno pubblico e saranno a carico dei richiedenti l'allacciamento se riguarderanno opere da eseguirsi in proprietà private.

I contributi forfettari di allacciamento sopra indicati saranno rivalutati all'inizio di ciascun anno in base ai coefficienti medi di valutazione inseriti nell'elenco provinciale dei prezzi

I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni di presa fino al contatore, relativi ad utenze diverse da quelle domestiche saranno conteggiati sulla base dei prezzi pro tempore in vigore, computando material, manodopera e spese generali a preventivo.

3. Posa contatore

Per la prima posa dei contatori l'Utente verserà un concorso spese nella misura fissa di euro 11,04 fino al calibro di mm 13. Per i calibri superiori il concorso sarà pari al costo di posa calcolato in via preventiva.

4. Subentri

Per il subentro di utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione di utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfettario di euro 50,52 (pari comunque al corrispondente contributo di subentro previsto dal Prov. C.I.P. per il servizio elettrico) oltre alle spese e anticipi di cui all'Allegato B.

5. Rifacimento di derivazioni di presa e spostamenti di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non superiore al contributo previsto al punto 2 per l'esecuzione di nuove derivazioni.

6. Sostituzione di contatore rotto per incuria

Nel caso di sostituzione di contatore rotto per incuria dell'utente sarà addebitato un contributo pari a euro 40,00 per contatori inferiori a 1" e euro 60,00 per contatori uguali o superiori a 1".

7 Costo della manodopera

Il costo della manodopera per lavori eseguiti per conto dell'utenza è quello previsto al codice "A. 1.10.5.10 operaio specializzato addetto all'installazione di impianti" dell'elenco provinciale dei prezzi annualmente aggiornato.

8 Diritti di morosità

I diritti di morosità per la sospensione/riduzione del flusso idrico sono stabiliti in euro 30,00 per la riduzione/sospensione e euro 20,00 per il ripristino del servizio.

ALLEGATO B

Tariffe di vendita dell'acqua

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale di Isera secondo il prospetto di seguito riportato (tutti gli importi sono da intendersi al netto d'iva).

Usi domestici: Tariffa fissa annuale Euro 31,00
Tariffa per consumi:

da 0 a 60 mc.	agevolata	€	0,13
da 60 a 120 mc	base	€	0,44
da 120 a 240 mc.		€	0,47
da 240 a 360 mc.		€	0,66
oltre 360 mc.		€	1,00

Usi diversi (orti/cantieri): Tariffa fissa annuale Euro 62,00
Tariffa per consumi:

da 0 a 60 mc.	base	€	0,44
oltre 60 mc.		€	0,95

Usi produttivi (con p.iva) Tariffa fissa annuale Euro 124,00
Tariffa per consumi:

da 0 a 120 mc.	base	€	0,44
oltre 120 mc		€	1,10

Usi pubblici Tariffa fissa annuale Euro 31,00
Tariffa per consumi:

da 0 a 120 mc.	base	€	0,44
oltre 120 mc.		€	0,47

Uso allevamento e fontane Tariffa fissa annuale Euro 16,50
Tariffa per consumi:

qualunque		€	0,22
-----------	--	---	------

Uso acqua non potabile Tariffa per consumi:

qualunque		€	0,22
-----------	--	---	------

Uso bocche antincendio Tariffa fissa annuale Euro 10,00